

ORDINANZA PER L'UTILIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

Art. 1 **Disposizioni generali**

1Le infrastrutture sportive regolamentate sono le seguenti:

- a) Stadio Lido
- b) Stadio Morettina
- c) Stabile Canottieri-Salvataggio
- d) Piscine
- e) Palestre

Il disciplinamento dell'utilizzazione delle infrastrutture compete al Municipio sentita la Commissione sportiva comunale.

Il coordinamento delle attività sportive comunali è compito dell'Ufficio sport, il quale preavvisa la Commissione sportiva e il Municipio per la decisione finale.

2Le attrezzature sportive comunali sono a disposizione delle Società sportive statutariamente riconosciute con sede a Locarno.

Di regola nessuna concessione è data a Società non avente sede sociale a Locarno o a singole persone.

Eccezionalmente il Municipio può concedere l'uso delle infrastrutture comunali ad altre Società a condizione che:

- 1. sia fatta domanda scritta almeno 15 giorni prima;
- 2. sia versata anticipatamente la relativa tassa;
- 3. non sia occupata o di ostacolo all'attività delle Società locali;
- 4. siano presenti degli allenatori qualificati, responsabili.

La mancata osservanza delle disposizioni regolamentari comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione all'uso delle infrastrutture sportive.

3L'apertura, la chiusura e la sorveglianza delle infrastrutture sportive, nonché il funzionamento dei servizi, sono curati dai custodi o dai bidelli.

4Le Società che utilizzano gli impianti sportivi sono responsabili per l'ordine e i danni alle cose o a persone derivanti dall'attività dei propri membri o dagli spettatori che assistono alle manifestazioni da esse organizzate.

Le Società sono tenute a denunciare immediatamente ai custodi ogni danno riscontrato o cagionato.

5Le Società organizzatrici di manifestazioni ufficiali debbono provvedere ad istituire i necessari servizi di sicurezza, d'ordine, samaritani, ecc.

6Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali furti o incidenti.

Art. 2
Impianti esterni ed interni

1I speciali piani di occupazione regolano l'accesso e l'impiego delle infrastrutture e sono comunicati alle Società interessate.

2Sono responsabili, per una razionale disciplinata utilizzazione delle infrastrutture, anche i proposti alla direzione degli allenamenti delle Società concessionarie e gli organizzatori delle manifestazioni.

3Chiunque, atleti e spettatori, che con il proprio comportamento disturbano il regolare svolgimento delle attività sportive o recano molestie al prossimo, possono essere allontanate dall'infrastruttura.

4I telefoni collocati all'interno delle infrastrutture possono essere utilizzati unicamente per comunicazioni di servizio e in caso di emergenza sanitaria.

5L'accesso di veicoli a motore nell'area delle infrastrutture comunali è severamente proibito salvo speciale autorizzazione.

6E' assolutamente vietato l'accesso all'interno delle infrastrutture con calzature sporche o non confacenti all'ambiente.
Nelle palestre è vietato circolare a piedi nudi.

Sulle piste in Tartan è consentito esclusivamente l'uso di scarpette regolamentari per l'atletica con chiodi della lunghezza massima di 6 mm, oppure di pantofole d'allenamento non chiodate. E' severamente vietato l'uso di ogni altro tipo di calzatura in particolare quella per il gioco del calcio.

7L'uso delle materassine di caduta dei salti è consentito solo dopo aver tolto ed allontanato dalla zona il relativo telone di protezione.

8I locali assegnati alle Società (magazzini, ecc.) dovranno dalle stesse sempre essere tenuti in ordine.

9L'occupazione delle infrastrutture interne non può, di regola, protrarsi oltre le ore 22.30.

10L'occupazione delle infrastrutture interne ed esterne durante i giorni festivi e le vacanze scolastiche viene concessa secondo l'art. 1 della presente ordinanza.

11Il gioco del calcio è permesso all'interno solo con palloni speciali per palestre e per le forme di carattere scolastico previste dai manuali federali di ginnastica e sport (edizione 1978).¹

11bisIl gioco dell'hockey è permesso unicamente ai bambini delle scuole elementari.¹

12Le attrezzature e gli impianti dopo l'uso, devono essere sistemati al loro posto; i tappeti non possono essere utilizzati all'esterno salvo precisa autorizzazione.
Il materiale scolastico minuto non viene messo a disposizione delle Società.

13E' SEVERAMENTE VIETATO FUMARE.

Art. 3²
Animali

Animali di qualsiasi specie non sono ammessi all'interno delle infrastrutture sportive regolamentate.

Art. 4²
Disposizioni finali

Chi non ossequia i disposti dei regolamenti e non si attiene alle direttive degli organi di sorveglianza, viene segnalato al Municipio per le decisioni del caso.
Casi gravi o recidivi comportano l'immediata decadenza dell'autorizzazione all'uso delle infrastrutture sportive.

Approvata con risoluzione municipale del 7 novembre 1983.
Esposta all'albo comunale durante il periodo dal 10 al 24 novembre 1983.

¹Modifiche approvate con risoluzione municipale del 21 settembre 1987.
Pubblicazione all'albo comunale durante il periodo dal 24 settembre all'8 ottobre 1987.

²Modifica approvate con risoluzione municipale dell'11 ottobre 1999.
Pubblicazione all'albo comunale durante il periodo dal 25 ottobre al 9 novembre 1999.